



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 29.07.2008, esecutiva.

Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 07.04.2009, esecutiva.

**Il Sindaco
Geom. Domenico Dal Cero**

**Il Segretario Comunale
Dott. Felice Stefani**

CAPO I

Finalità del regolamento, presupposti e competenza per il conferimento degli incarichi

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:
 - a. contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
 - b. trasparenza nei criteri di conferimento da parte del Comune degli incarichi a esterni;
 - c. rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interno.
2. Le seguenti disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e seguenti, aventi natura di:
 - a. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa;
 - b. incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo;
 - c. incarichi di studio, ricerca, consulenza affidati a persone fisiche.
3. Le collaborazioni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni istituzionali o ordinarie dell'ente.
4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 2 - Presupposti giuridici

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono conferiti dai responsabili dei servizi competenti per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, ricorrendo i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
2. Il Comune può precedere all'affidamento di incarichi di collaborazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'[articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

Art. 3– Tipologia dei rapporti di incarico esterno di collaborazione

1. Gli incarichi esterni di collaborazione in genere e per studio o ricerca ovvero di consulenza di cui al presente titolo del Regolamento, sono affidati con una delle seguenti forme:
 - contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - incarico di prestazioni temporanee di lavoro occasionale;
 - incarichi di prestazioni professionali;
2. Tali incarichi hanno ad oggetto l'esecuzione di una prestazione d'opera ex art. 2222 del CC, ovvero di un servizio (con prevalenza del facere sul dare) o di una prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 del CC.

Art.4 - Competenza, responsabilità per l'affidamento degli incarichi

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al responsabile del servizio interessato secondo le proprie competenze.
2. L'approvazione del programma degli incarichi a soggetti esterni all'ente da parte dell'organo consiliare e l'approvazione del presente regolamento costituiscono presupposti di legittimità dei provvedimenti di affidamento degli incarichi, ai sensi dell'art. 3, commi 55-56, legge 244/07.
3. Il responsabile del servizio competente dovrà accertare l'esistenza o meno di professionalità all'interno della dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste e dichiarare, nell'atto di conferimento dell'incarico, la mancanza di dette professionalità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente.

Art. 5 - Contenuto degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza

1. Rientrano tra gli incarichi di studio, di ricerca ovvero di consulenza gli incarichi il cui contenuto coincida con il contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2229-2238 del codice civile.
2. Il ricorso ad incarichi esterni di studio, di ricerca ovvero di consulenza, è inibito se tali incarichi non sono connessi e finalizzati ad un loro effettivo utilizzo nell'ambito della realizzazione, razionalizzazione, modifica di beni e/o servizi a favore della collettività e/o per il miglioramento della struttura organizzativa.

CAPO II

Procedure comparative

Art. 6– Modalità di individuazione dei collaboratori

1. Salvo quanto previsto dai successivi articoli, gli incarichi disciplinati dal presente regolamento devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con avviso pubblico approvato dal Responsabile del servizio della direzione interessata ed avviene per titoli ovvero per titoli e colloquio.
3. Restano escluse dalle presenti previsioni regolamentari le modalità e le procedure per l'affidamento degli incarichi regolati dal Codice dei contratti e dal Regolamento per l'acquisizione dei servizi in economia, cui si rinvia.

Art. 7- Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, l'amministrazione predispone un bando o avviso pubblico finalizzato alla ricerca della migliore professionalità.
2. L'avviso deve essere pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune per almeno quindici giorni, salvo i casi di estrema urgenza debitamente motivati.
3. Il bando e/o l'avviso deve contenere:
 - a) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l'ammissione all'elenco;
 - b) la produzione del curriculum, da allegare alla domanda;
 - c) la predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi.
5. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate dal responsabile del servizio competente al conferimento dell'incarico.

Art. 8 - Modalità e criteri della selezione

1. Il responsabile del servizio effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli e dell'offerta economica.
2. L'assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri indicati nel bando (o nell'avviso), mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione, nonché dell'offerta economica.
3. La scelta del contraente avviene attribuendo un punteggio, a disposizione del responsabile del servizio, pari a due terzi ai titoli e pari ad un terzo all'offerta economica.
4. Al termine della selezione il responsabile del servizio predispone la graduatoria finale.

Art. 9 - Formazione della graduatoria

1. La graduatoria dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2. La graduatoria può essere utilizzata, fino a esaurimento, per l'affidamento di ulteriori incarichi simili, di cui si manifestasse la necessità entro l'anno successivo alla sua pubblicazione.
3. La graduatoria di merito deve essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet dell'amministrazione.

CAPO III

Esclusione della procedura comparativa

Art. 10 – Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Per l'assegnazione degli incarichi di cui al presente regolamento si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
 - a) in casi di particolare urgenza non imputabile in alcun modo all'Amministrazione Comunale, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante

l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di collaboratori esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

- b) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivi, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purchè non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - c) per lo svolgimento di attività di natura tecnica, culturale o artistica non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto l'attività medesima.
2. L'affidamento diretto a trattativa privata va suffragato da risultanze curriculari che l'Ente deve acquisire e valutare prima del conferimento dell'incarico, ovvero da altra idonea documentazione comprovante l'adeguata capacità dell'interessato.

CAPO IV Esclusioni

Art. 11 – Esclusione delle disposizioni regolamentari

1. Le disposizioni regolamentari non si applicano all'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al dlgs n. 163/2006.

Art.12- Incarichi per consulenza legale

1. Gli incarichi ad avvocati esterni per consulenza legale dovranno rispettare criteri, modalità e limiti di cui al presente regolamento.

Art.13 - Incarichi di servizi di architettura e ingegneria

1. Per gli affidamenti di incarichi relativi a servizi di architettura e ingegneria dovranno essere osservate le modalità ed i criteri previsti dall'art. 91 del dlgs n. 163 del 12/04/2006 e dal ministero delle infrastrutture con circ. 16/11/2007, n. 2473 (G.U. 271 del 21/11/2007).

CAPO V Collaborazione coordinata e continuativa

Art.14 - Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa

1. Ai fini della disciplina recata dal presente Regolamento vengono definiti contratti di collaborazione coordinata e continuativa i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazione d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente Comune di San Giovanni Ilarione, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di procedura civile.
2. Qualora l'Ente al proprio interno non sia fornito di adeguate professionalità, per taluni servizi di particolare importanza, in via straordinaria e per eccezionali motivi, può

richiedere prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di elevato contenuto professionale, contraddistinte da una rilevante autonomia nel loro svolgimento.

3. Il collaboratore si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario, continuativo, coordinato e personale senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Art. 15 – Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c. nel rispetto della disciplina generale del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuali e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile del servizio competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione, ma sono soggette a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile del servizio competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile del servizio competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnologici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico.

Art. 16 – Proroga dell'incarico

1. La proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferita costituisce una fattispecie assolutamente eccezionale per esigenze straordinarie e imprevedibili, non oggettivamente preventivabili al momento del conferimento dell'incarico.
2. E' ammessa una sola proroga, purché necessaria e funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e relativa alle medesime prestazioni.

Art. 17 – Svolgimento delle prestazioni

1. Le prestazioni del collaboratore vengono svolte senza vincolo di subordinazione e, quindi, al di fuori dei sistemi organizzativi e dei vincoli gerarchici operanti nell'Ente. Le prestazioni sono assoggettate ad un vincolo funzionale in virtù del quale la prestazione deve essere resa in sintonia con gli obiettivi definiti dall'Ente e strumentalmente al loro conseguimento.
2. L'incaricato, pertanto, si confronta periodicamente con il Responsabile del servizio competente per verificare che le prestazioni svolte ed i relativi risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti e perseguiti dall'Amministrazione, procedendo ad opportune o necessarie correzioni al riguardo.

3. Il collaboratore è esonerato dal rispetto di un orario di lavoro predeterminato e non ha diritto alle ferie e ai congedi previsti a favore del personale dipendente, né all'applicazione di istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato, se non previsti dalla legge.
4. La sede di svolgimento dell'incarico deve essere indicata nel disciplinare sia che essa coincida con gli uffici dell'Ente che con altro luogo.
5. Il collaboratore incaricato non ha poteri gestionali autonomi e neppure di rappresentanza dell'Ente.

Art. 18 – Strumenti a disposizione

1. L'Ente può mettere a disposizione del collaboratore, mediante atto di comodato, oltre alla necessaria documentazione anche i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici incluso l'hardware e il software che ritiene necessari per l'espletamento dell'incarico. Sull'uso e custodia di tali beni risponde direttamente il collaboratore.

CAPO VI

Lavoro autonomo

Art. 19- Incarichi di lavoro autonomo

1. I rapporti di lavoro autonomo possono essere distinti in relazione alle modalità di esecuzione dell'incarico in:
 - lavoro autonomo occasionale;
 - lavoro autonomo professionale.
2. Tali incarichi possono essere conferiti a soggetti iscritti o non iscritti ad albi professionali.

Art. 20 – Incarichi di lavoro autonomo occasionale

1. Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale si caratterizzano sia per il fatto di non essere esercitate abitualmente sia per l'assenza di un vincolo di coordinamento dell'Ente. Sono prestazioni ad esecuzione istantanea ed episodica, non riconducibili a progetti o programmi di lavoro. Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale sono, in ogni caso, da ritenersi professionalmente esercitate allorquando risultino direttamente lucrative in conseguenza dei compensi percepiti.
2. Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione, impiegando anche mezzi organizzati che risulteranno necessari per lo svolgimento dell'incarico.
3. L'incarico di lavoro autonomo occasionale è conferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e seguenti e dell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile. Tale incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.

Art. 21 – Incarichi di lavoro autonomo professionale

1. Per lavoro autonomo professionale si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.
2. Gli elementi caratterizzanti tali incarichi sono i seguenti:
 - abitualità: attività svolta in maniera stabile e sistematica:

- non esclusività: il professionista può esercitare contemporaneamente altre attività senza, per questo, perdere la sua specificità;
 - professionalità: quando sono posti in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo;
 - diretta lucratività: quando il compenso convenuto e percepito si di entità tale da corrispondere adeguatamente alle ordinarie necessità di vita del lavoratore.
3. Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione, impiegando anche mezzi organizzati che risulteranno necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Art 22 – Durata degli incarichi

1. L'incarico di lavoro autonomo non costituisce prestazione di tipo continuativo e, pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta. Non è ammessa in alcun caso la proroga.

CAPO VII

Limite della spesa

Art.23 – Limite annuo della spesa per incarichi

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Art. 24 - Efficacia contratti di collaborazione

1. I contratti relativi a rapporti di collaborazione sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale dell'amministrazione e all'Albo pretorio del Comune.

Art. 25 Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta che lo approva.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

CAPO I

Finalità del regolamento, presupposti e competenza per il conferimento degli incarichi

Art. 1 - Finalità del regolamento

Art. 2 - Presupposti giuridici

Art. 3 - Tipologia dei rapporti di incarico esterno di collaborazione

Art. 4 - Competenza, responsabilità per l’affidamento degli incarichi

Art. 5 - Contenuto degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza

CAPO II

Procedure comparative

Art.6 – Modalità di individuazione dei collaboratori

Art.7 - Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

Art. 8 - Modalità e criteri della selezione

Art. 9 - Formazione della graduatoria

CAPO III

Esclusione della procedura comparativa

Art. 10 – Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

CAPO IV

Esclusioni

Art. 11 – Esclusione delle disposizioni regolamentari

Art.12- Incarichi per consulenza legale

Art.13 - Incarichi di servizi di architettura e ingegneria

CAPO V

Collaborazione coordinata e continuativa

Art.14 - Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa

Art. 15 – Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Art. 16 – Proroga dell’incarico

Art. 17– Svolgimento delle prestazioni

Art. 18 – Strumenti a disposizione

CAPO VI

Lavoro autonomo

Art. 19- Incarichi di lavoro autonomo

Art. 20 – Incarichi di lavoro autonomo occasionale

Art. 21 – Incarichi di lavoro autonomo professionale

Art 22 – Durata degli incarichi

CAPO VII

Limite della spesa

Art.23 – Limite annuo della spesa per incarichi

CAPO VIII

Disposizioni finali

Art. 24 - Efficacia contratti di collaborazione

Art. 25 Entrata in vigore.